

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 860

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(FIORI)

e col Ministro dell'ambiente

(MATTEOLI)

(V. Stampato Camera n. 933)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1994

*Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 settembre 1994*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana
e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo
turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni per l'anno 1994, in lire 6 milioni per l'anno 1995 ed in lire 13 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA
SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TURISTICO E DELL'AMBIENTE**

la Repubblica Italiana

e

La Repubblica d'Albania

(d' ora in avanti denominate "Parti Contraenti")

Animate dal desiderio di rafforzare i legami di
amicizia già esistenti;

Riconoscendo la crescente importanza del turismo,
non soltanto per l'economia degli Stati, ma anche per
l'intesa tra i popoli;

Desiderando ampliare, con beneficio reciproco, la
cooperazione tra i due Stati nel campo del turismo, tenendo
conto delle normative stabilite dall'Organizzazione Mondiale
del Turismo e dall' U.N. Environment Program;

Nello spirito dell'Iniziativa Adriatica;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti si impegnano a collaborare per sviluppare l'interscambio turistico, puntando sulla valorizzazione e la protezione delle rispettive risorse naturali ed ambientali, a promuovere i contatti tra gli enti governativi rispettivamente competenti, sia per il turismo che per la protezione dell'ambiente, ed a indirizzare l'attività degli operatori privati secondo le finalità del presente accordo.

ARTICOLO II

In conformità alla legislazione interna nei due Paesi, ciascuna delle Parti potrà istituire e mantenere uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte contraente con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attività a carattere commerciale.

Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione e il funzionamento di detti uffici.

ARTICOLO III

Le Parti contraenti cercheranno di facilitare e semplificare per quanto possibile le formalità da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi gli Stati, come pure all'importazione ed esportazione di documenti e materiali di propaganda turistica.

ARTICOLO IV

Le Parti, nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno e incoraggeranno le attività dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di determinare ed incrementare flussi turistici verso entrambi i Paesi. A tale scopo, ciascuna delle Parti:

- a) permetterà ai vettori aerei, marittimi e terrestri dell'altra Parte, siano essi pubblici o privati, di aprire agenzie di vendita e di designare rappresentanti nel proprio territorio al fine di commercializzare i servizi da essi offerti;
- b) permetterà la vendita di biglietti di trasporto promozionali da distribuirsi nel territorio di ciascuna Parte da vettori dell'Altra, tramite agenzie autorizzate all'esercizio delle attività imprenditoriali turistiche.

ARTICOLO V

Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario fiscale diretto a favorire gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("joint ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento e alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali.

Le due Parti si impegnano a garantire all'investitore nel settore turistico il libero trasferimento nel Paese di origine, in valuta convertibile, degli utili di impresa, ad assicurare la più ampia possibilità di disinvestimento secondo principi di equità nonchè il rientro dei relativi capitali nel Paese di origine in valuta convertibile.

Gli investimenti da promuovere nel settore turistico saranno soprattutto quelli che, generando adeguati flussi di valuta, non vengano a pesare sull'indebitamento del Paese ospite e siano idonei a determinare benefici per entrambe le Parti.

Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione, eventualmente con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilità di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.

ARTICOLO VI

Le due Parti promuoveranno contatti tra i rispettivi Ministeri dell'ambiente allo scopo di sviluppare una collaborazione per la definizione di criteri di tutela ambientale, che risultassero di primaria importanza nel caso di sviluppo di nuovi rilevanti flussi di turismo.

Le Amministrazioni competenti potranno anche collaborare, e scambiarsi informazioni, circa i criteri per la valutazione dell'impatto ambientale di specifici progetti di sviluppo turistico.

Tali collaborazioni potranno avvenire tramite la creazione di appositi Comitati misti, ai sensi del successivo articolo XI, oppure nell'ambito dell'Iniziativa Adriatica, di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte.

ARTICOLO VII

Nell'ambito del presente Accordo l'azione delle due Parti sarà intesa a:

- a) realizzare studi congiunti relativi alla reciproca domanda turistica effettiva e potenziale;
- b) concedere mutua assistenza a campagne di pubblicità e promozione turistica;
- c) attuare un interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, comprese quelle relative alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali;
- d) coordinare e promuovere programmi e altre attività miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni, specialmente riguardo a viaggi collettivi ed al turismo giovanile;
- e) promuovere l'interscambio di esperti nel settore turistico.

In particolare la Parte italiana, ove richiesta, presterà la propria consulenza nelle forme che la Parte albanese riterrà opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico albanese nel rispetto delle peculiarità tipiche della nazione albanese, della sua storia e delle sue tradizioni.

ARTICOLO VIII

Le Parti contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorità alle attività in occasione di avvenimenti turistici internazionali che possano essere svolte congiuntamente, da

forme di promozione congiunte effettuate nei mercati esteri e dalla istituzione di Borse periodiche per turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-albanese.

ARTICOLO IX

Le Parti contraenti studieranno la possibilità di offrire borse di studio, secondo piani da concordarsi, presso istituti di istruzione superiore e media a carattere turistico, in modo da favorire la formazione di tecnici e di personale specializzato di settore.

ARTICOLO X

1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni circa:
 - a) Le proprie risorse turistiche e i propri studi nello specifico settore.
 - b) La legislazione vigente per la regolamentazione delle attività turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali di interesse turistico.
2. Le Parti concorderanno criteri omogenei per migliorare l'affidabilità e la compatibilità delle statistiche nei due Paesi.
3. Le Parti considereranno opportuno lo scambio di informazioni sul volume e sulle caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico in entrambi i Paesi.

4. Le Parti concorderanno che a tale scopo vengano adottati i parametri di rilevazione e di elaborazione delle statistiche turistiche interne e internazionali, stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

ARTICOLO XI

Per l'attuazione del presente Accordo, nonché per la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti costituiranno un Comitato misto composto da parte albanese da rappresentanti del Ministero del Commercio Interno e Turismo, del Ministero degli Affari Esteri e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari e, da parte italiana da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ambiente, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari.

Ciascuna delle due Parti nominerà, secondo la procedura interna del proprio ordinamento, un coordinatore dei lavori del Comitato, avendo cura di comunicarne il nominativo all'altra Parte.

Ai lavori del Comitato potranno essere invitati membri del settore turistico privato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il Comitato misto, con la frequenza stabilita dal Comitato stesso, si riunirà alternativamente in Albania e in Italia.

Per ciascuna riunione verrà redatto un documento illustrativo dello stato di attuazione dell'Accordo e delle iniziative e obiettivi che il Comitato si propone e che, sottoscritto dai due coordinatori, sarà comunicato alle rispettive Autorità competenti.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalla rispettiva legislazione nazionale.

ARTICOLO XIII

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato.

Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento, a mezzo di notifica, per iscritto e per via diplomatica, da una delle Parti all'altra Parte contraente. La denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica.

Fatto ad Ancona, il tredici del mese di luglio del millenovecentonovantuno in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ALBANESE



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

